

Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Settore Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

DETERMINAZIONE NUMERO: 226

DEL: 04/06/2019

Codice Direzione: A13000

Codice Settore: A1305A

Legislatura: 10

Anno: 2019

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: DOTT. MARCO PILETTA

Oggetto

Fondazione ACOS PER LA CULTURA con sede in Novi Ligure (AL). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica privata.

Premesso che:

- il Presidente della "Fondazione ACOS PER LA CULTURA" con sede in Novi Ligure (AL) in Corso Italia n. 49 ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001;
- la Fondazione anzidetta non ha fini di lucro ed opera nell'ambito del territorio della Regione Piemonte allo scopo di contribuire a elevare la qualità e l'efficacia del sistema educativo proponendo alle istituzioni scolastiche percorsi innovativi di alternanza scuola-lavoro, erogando borse di studio e promuovendo la cultura delle energie rinnovabili, come meglio descritto e precisato all'articolo 3 dello Statuto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, modificata con D.G.R. n- 18-5603 dell'11/09/2017, a costituzione del patrimonio iniziale indisponibile della Fondazione, la Società "ACOS SPA", in qualità di Fondatore, ha conferito la somma di € 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);

preso atto che la Fondazione, costituita dalla Società "ACOS SPA" con atto rep. n. 64503 in data 27/12/2018, registrato ad Alessandria l'11/01/2019 al n. 327/1T, a rogito del Dott. Franco

Borghero notaio in Novi Ligure iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica privata ha provveduto, in accoglimento di nostre osservazioni, ad adottare un nuovo Statuto con atto rep. n. 64708 del 01/04/2019, registrato ad Alessandria il 03/04/2019 al n. 3559/1T a rogito del medesimo notaio sopra citato;

preso atto che la Direzione Coesione Sociale, contattata ai fini del riconoscimento della personalità giuridica privata della Fondazione – non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui alla L. R. n. 14/2014 e pertanto si ritiene il parere in merito all'iscrizione nel Registro Regionale come espresso favorevolmente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001, modificata con D.G.R. n. 18 – 5603 dell'11.09.2017, avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 e s.m.i., della "Fondazione ACOS PER LA CULTURA" con sede in Novi Ligure (AL) in Corso Italia n. 49. Lo statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.


GGVO

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Paolo FRASCISCO)



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Dott. Marco PILETTA)





Notaio

FRANCO BORGHERO

-----Allegato "A" al numero 24568 di Raccolta-----

-----STATUTO-----

Articolo 1 - Costituzione-----

E' costituita una Fondazione denominata: "Fondazione ACOS per la Cultura - Fondazione di Partecipazione ", con sede legale nella Provincia di Alessandria.-----

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.-----

Articolo 2 - Sede e Durata-----

La Fondazione ha sede in Comune di Novi Ligure (AL) e non ha limiti di durata.-----

Articolo 3 - Scopo-----

La Fondazione non persegue fini di lucro, non può distribuire utili e i proventi del proprio patrimonio e delle proprie attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale, anche con riferimento ad iniziative dell'UE.-----


In particolare, la Fondazione ha lo scopo di:-----

- a) contribuire a elevare la qualità e l'efficacia del sistema educativo, accompagnando le istituzioni scolastiche nello sviluppo di percorsi innovativi di alternanza scuola-lavoro secondo i dettami della Legge 107/2015 e ss.mm., facendo riferimento alle migliori esperienze disponibili in termini di innovazione dei processi di apprendimento, facilitandone il trasferimento e assistendo le scuole affinché possano acquisirle, adattare e utilizzarle;-----
- b) valorizzare le eccellenze scolastiche con percorsi formativi di sviluppo delle competenze lavorative ed erogare borse di studio e/o altre forme di sussidio e provvidenza in ambiti collegati con le sue finalità istituzionali;-----
- c) promuovere la cultura delle energie rinnovabili con la gestione del "Parco dell'energia" realizzato da società controllata da ACOS SpA, oltre alla gestione di altre strutture culturali;-----
- d) promuovere progetti di ricerca a carattere scientifico ed economico aventi finalità di salvaguardia dell'ambiente e delle risorse idriche;-----
- e) realizzare e gestire banche dati specializzate su temi tecnici, economici e ambientali legati al ciclo idrico integrato e al gas ed allestire un museo che si propone di illustrare la storia del gas e del ciclo integrato dell'acqua a Novi Ligure e nel Novese;-----
- f) favorire nuovi processi creativi: realtà virtuale, grafica computerizzata, elaborazione digitale di immagini, montaggio digitale e, quindi, video arte e multimedia, per generare nuove realizzazioni che hanno come caratteristica distintiva quella di essere prodotto di tecnologie informatiche;-----
- g) attuare percorsi formativi, sia interni che esterni, per formazione professionale del personale tesa, sia a consolidarne la professionalità, sia a formare nuove professionalità rese necessarie da modifiche di assetti organizzativi e gestionali.-----

Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse-----

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti, attività, a titolo esplicativo e non esaustivo:-----

- a) condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione in ambito culturale;-----
- b) condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa



DOTT. FRANCO BORGHERO
VIA GARIBOLDI, 91 SC A INT. 2 - 15067 NOVI LIGURE (AL) - TEL. 0143-2174

l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.-----

- c) stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;-----
- d) partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;-----
- e) promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;-----
- f) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.-----

Art. 5 – Patrimonio-----

Il patrimonio della Fondazione è composto;-----

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione dal Fondatore ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;-----
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;-----
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;-----
- d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.-----

Art. 6 - Fondo di gestione-----

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:-----

- a) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;-----
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;-----
- c) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.-----

Art. 7 – Membri della Fondazione-----

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.-----

- Fondatori:

risulta Fondatore il sottoindicato soggetto, che ha promosso la costituzione della Fondazione:-----

- ACOS Spa con sede in Novi Ligure (AL) – Corso Italia 49 – C.F. e P.IVA 01681950067.-----

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'Assemblea medesima, ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto.-----

- Partecipanti:

possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera

dell'Assemblea, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:-----

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dall'Assemblea;-----
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

L'Assemblea potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.---

Articolo 8 - Organi-----

Gli organi della Fondazione sono:-----

- a) Assemblea;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Presidente;
- d) Comitato tecnico - scientifico ;
- e) Revisore dei Conti.

Art. 9 -- Assemblea-----

L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.-----

L'assemblea della Fondazione si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti Fondatori ed i Partecipanti.-----

Hanno diritto di voto il Fondatore originario e i successivi Fondatori in regola con gli obblighi contributivi stabiliti annualmente dalla assemblea.-----


Al fine di rendere possibile una condivisione delle scelte decisionali più importanti per l'attività dell'Ente potranno partecipare alle riunioni ed ai lavori assembleari anche i Partecipanti, con diritto di parola e senza diritto di voto. Le modalità di partecipazione di questi ultimi sono definite con apposito regolamento interno.-----

L'Assemblea, in particolare:-----

- a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Statuto;-----
- b) stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7;-----
- c) nomina i Componenti del Consiglio di Amministrazione, coerentemente a quanto stabilito dall'art.10;-----
- d) nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- e) nomina l'organo di controllo;
- f) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione;-----
- g) approva il regolamento della Fondazione, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;-----
- h) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- i) svolge le ulteriori funzioni statutarie.

L'Assemblea, in particolare, delibera:-----

- 1) la nomina del Presidente della Fondazione, su indicazione dei Fondatori;-----
- 2) l'attribuzione della qualifica di Fondatore o Partecipante ai sensi dell'articolo 7;-----
- 3) eventuali modifiche del presente Statuto;



4) l'esclusione o il recesso dei Fondatori e Partecipanti ai sensi art. 18 dello Statuto.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale della Fondazione per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, e comunque è riunita dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità mediante convocazione scritta, trasmessa almeno cinque giorni prima a mezzo e-mail, con l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo della riunione, la data e l'ora. L'Assemblea deve essere convocata entro 10 giorni dalla richiesta di almeno un decimo dei suoi componenti.

La riunione è valida anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano i legali rappresentanti degli Enti membri o loro delegati.

Il verbale di ogni riunione viene redatto, normalmente, dalla Segreteria della Fondazione e trascritto sul Libro obbligatorio delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

La riunione dell'Assemblea è valida con la presenza di almeno il 50% dei membri, oltre al Presidente.

Se un membro è nell'impossibilità permanente o comunque per un tempo presumibilmente lungo, di parteciparvi, può delegare un altro membro dell'Ente a sostituirlo in modo permanente, e comunque fino a revoca della delega stessa. La partecipazione alla riunione può avvenire anche con l'utilizzo della videoconferenza o di altri mezzi omologhi.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle persone fisiche presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Qualora la seduta dell'Assemblea non si componga validamente, la stessa deve essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione, ed è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno un terzo dei Fondatori oltre al Presidente o, in sua assenza, di chi ne fa le veci, e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle persone fisiche presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, occorre sempre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della Legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi successivamente non abbia manifestato in forma scritta il suo dissenso allo svolgimento della riunione dell'Assemblea. L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata ai sensi dell'art. 2379-bis del Codice Civile.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è formato da un numero di componenti compreso tra un minimo di tre a un massimo di nove, incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea.

Un Consigliere sarà nominato su designazione dei Partecipanti, qualora esi-

stenti.-----

I Consiglieri durano in carica per tre anni, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di mandato. L'Assemblea provvede altresì, per il rimanente periodo del triennio, alla sostituzione dei Consiglieri che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i Consiglieri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.-----

Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio s'intende dimissionario e l'Assemblea provvede alle nuove nomine.-----

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti alle attività della Fondazione; in particolare devono possedere esperienze di attività nell'industria con carattere direttivo o nell'insegnamento della scuola secondaria superiore o avere esperienze specifiche maturate in anni di attività nei settori di cui allo scopo della fondazione.-----

Ai Consiglieri non sarà corrisposto alcun compenso ma unicamente il rimborso delle spese documentate occasionate dalla carica. -----

Articolo 11 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione. Si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.-----

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e all'Organo di Revisione dei Conti, almeno cinque giorni prima della data prescelta, mediante email o altri strumenti di messaggistica quali "Whatsapp" o "sms" purché ci si assicuri della avvenuta ricezione con un feedback del ricevente o con telefonata di conferma.-----

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con chiamata telefonica.-----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, a condizione che ne sia fatta espressa indicazione nell'avviso di convocazione, possono essere tenute con l'ausilio della multimedialità, in audio o video conferenza.-----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti.-----

In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore, se nominato, il quale cura la verbalizzazione, anche avvalendosi di volta in volta, previa autorizzazione del Presidente, della collaborazione di un soggetto da lui designato e la trascrizione del verbale medesimo sull'apposito Libro obbligatorio.-----

In caso di assenza del Direttore per qualunque causa, ovvero di mancata nomina dello stesso, agli adempimenti di cui al presente paragrafo vi provvede il Presidente.-----

Articolo 12 – Poteri del Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione, fatti salvi i poteri delegati all'Assemblea di cui all'art. 9 del presente statuto. L'organo amministrativo opera con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini:-----

a) dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dall'Assemblea;-----

b) di dare esecutività agli atti di indirizzo assunti dalla assemblea, anche con l'ausilio del parere consultivo del Comitato Tecnico Scientifico, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità ed efficacia.-----

Il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre-----

a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;-----

b) lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.-----

Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente, ai Consiglieri e al Direttore ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti dal presente Statuto, per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio.-----

Articolo 13 - Presidente-----

Il Presidente, nominato dall'Assemblea dura in carica per tre anni, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di mandato.-----

Al Presidente spettano la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e i connessi poteri di firma.-----

Qualora il Presidente cessi per qualsiasi motivo dalla sua carica prima della scadenza triennale, l'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, provvederà a sostituirlo tempestivamente. Il Presidente così nominato resta in carica per la durata residua del mandato.-----

Il Presidente:-----

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'Ordine del giorno e sovrintende all'attuazione delle relative deliberazioni;--

b) convoca e presiede l'Assemblea;

c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.-----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi membri, un Vicepresidente che, in caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.-----

Qualora il Presidente e il Vicepresidente (se nominato) siano assenti o temporaneamente impediti, i poteri del Presidente sono esercitati dal Consigliere più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano d'età.-----

Al Presidente non sarà corrisposto alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate occasionate dalla carica.-----

Articolo 14 - Direttore-----

Per espressa valutazione del Consiglio di Amministrazione può essere nominato il Direttore, su proposta del Presidente.-----

Il Direttore rimane in carica per tre anni e comunque non oltre la scadenza o la decadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.-----

Il Direttore deve essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all'attività della Fondazione, in particolare deve possedere significative competenze e esperienze di carattere gestionale.-----

Il Direttore ha la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento della Fondazione e sovrintende alla gestione del personale. Tra i suoi compiti, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, cui ri-

sponde del proprio operato, predisporre i progetti del bilancio preventivo e consuntivo, tiene i registri e la contabilità della Fondazione e conserva la documentazione inerente all'attività amministrativa e istituzionale.-----

Il Direttore esercita altresì tutti i poteri che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti, e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualità di Segretario del medesimo, senza diritto di voto.-----

In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Direttore, le relative funzioni sono svolte da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione.-----

Articolo 15 – Comitato Scientifico-----

Il Comitato Scientifico esprime il proprio parere sulle questioni a esso sottoposte e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi della Fondazione.-----

I componenti del Comitato Scientifico restano in carica per un periodo di tre anni, senza limiti di rinnovo. I membri sono scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi d'intervento della Fondazione. Il Comitato scientifico nomina nel suo ambito il Presidente.-----

Ai membri del Comitato Scientifico non sarà corrisposto alcun compenso ma unicamente il rimborso delle spese documentate occasionate.-----

In caso di recesso di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvede a surrogarlo, sentito il parere preventivo del Comitato Scientifico. Il nuovo membro rimane in carica fino alla scadenza del Comitato Scientifico. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.-----

Articolo 16 - Organo di Revisione dei Conti-----

Salvo diversa disposizione di legge, la Fondazione si dota di un Revisore dei Conti nominato dall'Assemblea.-----

Il Revisore dei Conti dura in carica per tre anni, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di mandato. Il Revisore dei Conti deve essere iscritto nell'apposito registro dei revisori legali dei conti. Al Revisore dei Conti spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, coerentemente alle disposizioni di Legge, anche di settore.-----

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione.-----

Articolo 17 - Bilanci-----

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.-----

Entro il 31 marzo di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.-----

Entro il 30 novembre di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio preventivo per l'anno successivo.-----

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.-----

Lo schema del bilancio preventivo e quello consuntivo vengono trasmessi dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea almeno 10 giorni prima dell'approvazione.-----

Art. 18 – Esclusione e recesso-----

L'Assemblea, delibera, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:-----

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;-----

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;-----

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:-----

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.-----

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.-----

Articolo 19 - Scioglimento-----

Sono cause di estinzione le ipotesi previste dall'art. 28 del Codice Civile, restandone esclusa la trasformazione.-----

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della Fondazione e la sua messa in liquidazione vengono assunte dall'Assemblea a maggioranza assoluta in coerenza all'art. 9 dello Statuto.-----

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.-----

Art. 20 - Clausola arbitrale-----

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.-----

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.-----

Art. 21 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)-----

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.-----

Articolo 22 - Norme transitorie finali-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme vigenti.-----

F.to MAURO D'ASCENZI-----

F.to FRANCO BORGHERO - Notaio-----